

Bologna, 5 luglio 2006

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 luglio 2006, presso la sede di UNIONAPI Bologna

TRA

UNITAL/CONFAPI, assistita da Confapi

E

Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil

Con riferimento al punto 2 (assetto contrattuali), comma 2 del Protocollo 23 luglio 1993 e all'art. 12, parte prima -rapporto e diritti sindacali del vigente CCNL,

è stato raggiunto l'accordo

per il rinnovo della parte economica (secondo biennio) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali, 22/09/2004 - 31/12/2007, sulla base di quanto di seguito riportato.

### AUMENTI RETRIBUTIVI E NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Gli importi e le decorrenze degli aumenti retributivi lordi, espressi in €, unitamente ai nuovi minimi tabellari lordi, espressi in €, sono riportati nelle tabelle che seguono

#### AUMENTI RETRIBUTIVI

| Categorie | Aumento a regime, € | 1°luglio 2006, € | 1°marzo 2007, € | NUOVE CATEGORIE | 1°ottobre 2007 € |
|-----------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| AS        | 122,23              | 41,77            | 51,06           | AD3             | 30,48            |
| A         | 109,47              | 37,41            | 45,73           | AD2             | 28,35            |
|           |                     |                  |                 | AD1             | 27,23            |
|           |                     |                  |                 | AC4             | 24,10            |
| B         | 92,00               | 31,44            | 38,43           | AS3-AC2-AC3     | 21,97            |
|           |                     |                  |                 | AC1             | 20,13            |
|           |                     |                  |                 | AS2             | 19,85            |
| C         | 79,00               | 27,00            | 33,00           | AS1             | 19,00            |
|           |                     |                  |                 | AE3             | 17,93            |
| D         | 70,06               | 23,94            | 29,27           | AE2             | 16,85            |
| E         | 59,62               | 20,38            | 24,90           | AE1             | 14,17            |

### Una Tantum

Ai lavoratori in forza alla data del 5 luglio 2006 è riconosciuto un importo forfettario di € 135,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006. La frazione di mese superiore ai 15 gg. sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, mentre non si terrà alcun conto della frazione di mese pari o inferiore a 15 gg..

Dall'importo di cui sopra dovrà essere detratto quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, l'una tantum sarà proporzionata all'orario concordato.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Il suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di luglio 2006.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, e quelle per malattia ed infortunio e congedo matrimoniale, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Agli apprendisti l'importo su citato verrà corrisposto in proporzione alla percentuale di retribuzione così come calcolata ai sensi dell'art. 4, parte settima, del vigente CCNL.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.



### Nuovo inquadramento e nuova scala parametrica



Le Parti concordano che la modifica dell'inquadramento e della scala parametrica previste alle tabelle 1 e 2 dell'art. 5 bis Parte Seconda - Regolamentazione comune - del CCNL 22 settembre 2004 avrà applicazione a valere dal 1 maggio 2007 e non dal 01/01/2007 come previsto dal citato articolo contrattuale.

### APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ACCORDO INTEGRATIVO

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina sull'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 276/2003 e recepito nel Verbale di Accordo fra Unital e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil del 22 dicembre 2005 sarà oggetto di apposito incontro ed accordo da sottoscrivere entro il 31/07/2006.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNITAL  
  
Mario Bon  
Lodovico Mercuri  


FILLEA  
  
FILCA  
  
FENEAL  
